



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE II**  
**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 155 del 18-07-2023**

Registro generale n. 448

**Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI Anno 2023\_LOTTO 2. PROVVEDIMENTI EX. ART. 108 DEL D.LGS 50/2016**

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 1.2.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02.05.2023 è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2023-2024 -2025;
- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 02.05.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la disciplina derogatoria di cui al D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020 s.m.i.;
- l’art. 120, comma 1, D.Lgs. n.104/2010 “Codice del Processo amministrativo”

PREMESSO che:

- in data 27.04.2023 sono state avviate le procedure di gara d’appalto *ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* di cui Trattativa Diretta N. 3532658 su piattaforma MEPA <https://www.acquistinretepa.it> per l’affidamento dei servizi di “*manutenzione straordinaria delle aree verdi di competenza comunale \_stagione 2023, \_lotto 2*”
- l’ O.E. ha depositato l’offerta il 28.04.2023 e pertanto alla data di scadenza il R.U.P. ha riscontrato che l’offerente aveva correttamente presentato la documentazione amministrativa richiesta e l’offerta economica corrispondente in un ribasso unico a corpo della percentuale di 5,00 (cinque,0%) da applicare sull’importo a base di gara di € 27.000,00 oltre IVA e oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione Dirigenziale N. 81 del 08.05.2023 in cui veniva resa l’esecutività degli atti di gara e il contestuale affidamento ed aggiudicazione alla ditta *Martella Service, P.IVA 01697130688, avente sede*

legale in VIA CUPELLO N 32 INT 1 CITTA' SANT'ANGELO PE 65013 per un importo netto in seguito alla formulazione dell'offerta del servizio – in unico lotto – di € 24.367,50 (ventiquattromilatrecentosessantasette/50) oltre IVA e oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

- l'appalto prevedeva lo sfalcio delle aree/vie ricomprese nell'ambito del lotto 2, come approvato dall'Amministrazione comunale negli atti citati nell'affidamento, per n. 6 passaggi annui;
- in data 16.05.2023 con nota prot. n. 0021237 è stato sottoscritto il contratto di appalto mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell' art. 32, comma 14 d.lgs 50/2016 per l'affidamento e contestuale avvio dei servizi di “*Manutenzione straordinaria delle aree verdi di competenza comunale\_stagione 2023,\_lotto 2*”;
- il contratto è regolato e l'appaltatore è assoggettato al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. oltre che agli articoli richiamati nel medesimo contratto e nei relative allegati, nonché da tutte le altre vigenti disposizioni normative e regolamenti inerenti l'oggetto dell'appalto;

RILEVATO che la Ditta ha avviato i lavori, come da affidamento disposto, successivamente alla stipula della lettera commerciale di cui sopra;

RILEVATO che, in pendenza di esecuzione, il RUP rilevava la mancata esecuzione dei servizi appaltati e l'assenza della Ditta dalle aree su cui era richiesto lo sfalcio; segnatamente a partire dall'ultima settimana di Giugno si rilevava l'assenza della Ditta sul territorio e conseguentemente l'interruzione del servizio;

ATTESO che al fine di sollecitare la ripresa dei lavori il RUP sollecitava la Ditta stessa telefonicamente e tramite messaggi;

VISTO che con nota acquisita al prot. n. 0027558 in data 29.06.2023 la stessa Ditta inviava all' Ente comunicazione con la quale si dava conto del riavvio del servizio dopo giorni 15, in ragione di un incidente sul lavoro che aveva coinvolto alcuni dipendenti in altro cantiere e che non rendeva possibile la ripresa dei lavori;

POSTO che in data 03.07.2023 con nota port. n. 0027853 è stata inviata **diffida ripresa del servizio entro e non oltre il 05.07.2023**, essendo la precedente comunicazione irricevibile e non accoglibile, manifestando l'evidente violazione degli obblighi contrattuali;

*RICHIAMATA la nota predetta, in particolare nella sezione finale che riporta testualmente: “Decorso infruttuosamente tale termine, ove non si sia provveduto alla ripresa dei lavori con adeguato personale, previo verbale del RUP che legge in copia, si procederà senza ulteriore comunicazione all'avvio del procedimento di revoca dell'appalto ed alla valutazione dei danni eventualmente subiti dall'Amministrazione. Si comunica altresì che il compenso pattuito per i lavori sin qui effettuati verrà decurtato delle somme di cui sopra, e di quelle ulteriori necessarie per il nuovo affidamento dei lavori in caso di perdurare del disservizio da parte di Codesto operatore.”*

RILEVATO che la nota predetta non ha ricevuto riscontro alcuno, né controdeduzione, e che la Ditta medesima non risulta aver mai ripreso le attività;

CONSIDERATO che:

- il RUP ha accertato nella propria già citata diffida ripresa del servizio i comportamenti dell'affidatario del servizio che determinano l'applicabilità dell'istituto della risoluzione;
- all'affidatario sono stati contestati gli interventi ed assegnato un termine per controdedurre onde consentire di valutare la possibilità di portare a compimento il servizio affidato senza risoluzione contrattuale;
- che allo stato attuale, nonché alla data di redazione del seguente atto, ovvero al 18.07.2023 risultano in essere un sesto, ovvero un solo singolo passaggio di sfalcio delle aree verdi assegnate da programma;
- la disciplina del contratto di appalto pubblico prevede l'istituto peculiare della risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'appaltatore art. 108 comma 3 d.lgs. 50/2016, che assorbe l'istituto privatistico e prevede che sia la stessa stazione appaltante a sciogliere il contratto in caso di grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

- alla data di comunicazione di diffida ripresa del servizio non è seguita alcuna risposta da parte della ditta Martella Service, tanto meno la ripresa del servizio nelle aree e secondo il programma previsto contrattualmente;
- allo stato attuale, risulta il perdurare del disservizio, causando disagi e problemi organizzativi nonché di sicurezza della viabilità pedonale e carrabile, anche per via dell'occlusione visiva degli spazi in corrispondenza dei transiti viari data dalla vegetazione spontanea in forte ricrescita;
- l'inadempimento è risultato rilevante per la risoluzione del contratto poiché il complesso dei fatti posti in essere dall'affidatario del servizio e delle azioni da esso non eseguite, sono risultati di importanza primaria ed essenziale, tali da risulterne compromesso il buon esito del servizio;
- che il comportamento della ditta Martella Service è tale da configurare una grave inadempienza contrattuale Art. 4 – 7 – 14;

RILEVATA, alla luce di quanto sopra esposto, la sussistenza di tutti i presupposti per procedere alla risoluzione ex art. 108 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, avendo definitivamente accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali per negligenza dell'affidatario del servizio rispetto alle previsioni pattuite, compromettendo il buon esito e la regolare conclusione delle prestazioni, che hanno impedito all'ente di usufruire dell'innovativo servizio progettato e programmato, sul quale erano state riposte aspettative ed investite risorse, con conseguente danno – tra gli altri – anche all'immagine dell'ente;

RITENUTO pertanto, di confermare la volontà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto per inadempimento delle prestazioni nei tempi, termini e modalità oggetto di affidamento, inadempimento che ha compromesso la realizzazione del servizio così come affidato, sul quale erano incentrate le aspettative dell'amministrazione;

DATO ATTO che non sussiste la fattispecie di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

## D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
2. di RISOLVERE il contratto d'appalto stipulato in data 16.05.2023 di cui nota prot. n. 021237 con la ditta *Martella Service, P.IVA 01697130688, avente sede legale in VIA CUPELLO N 32 INT 1 CITTA' SANT'ANGELO PE 65013*, ai sensi dell'Art 108 comma 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e degli articoli 4 – 7 – 14 del contratto di appalto, senza pregiudizio degli ulteriori diritti spettanti alla S.A. per grave ritardo nell'esecuzione degli interventi di “*manutenzione delle aree verdi lotto 2*” e grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali;
3. di NOTIFICARE alla ditta *Martella Service*, tramite pec, copia della presente risoluzione del rapporto contrattuale e che la stessa avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
4. di DARE MANDATO al RUP ad adempiere a tutti gli atti conseguenti e necessari in seguito all'intervenuta risoluzione ed all'affidamento dei lavori a nuovo operatore;
5. di DARE ATTO che saranno adottati gli incumbenti conseguenti alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 108 del codice degli appalti;
6. di DARE ATTO che a favore della ditta *Martella Service, P.IVA 01697130688, avente sede legale in VIA CUPELLO N 32 INT 1 CITTA' SANT'ANGELO PE 65013* risulta il credito dell'Ente per la somma di € 4.286,25 (quattromiladuecentoottantasei/25) comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso IVA al 22% per un importo complessivo di € 5.229,23, in ragione del sesto degli interventi assunti alla sottoscrizione del contratto;

7. di DISIMPEGNARE in esecuzione del presente atto sul capitolo 2120 *INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONNESSI AL TURISMO AL RECUPERO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP E 70 - codice 05.02-1.03.02.09.009* rispetto alla somma complessiva di € 31.375,75 comprensivi di oneri della sicurezza ed IVA di legge, assunti con determinazioni n. 81 del 08.05.2023, in ragione delle motivazioni citate in premessa, la somma di € 26.146,13 IVA 22% compresa, rendendola nuovamente a disposizione per l'affidamento degli ulteriori interventi riguardanti lo stesso servizio,
8. di RISERVARSI ogni determinazione per valutare i danni subiti e subendi dall'Amministrazione ed altresì ogni azione risarcitoria rispetto ai danni che saranno accertati e agli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale.
9. di PRECISARE che:
  - il presente provvedimento nelle more di entrata in vigore degli articoli 28 e 29 del Dlgs 36/2023, è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito "*Amministrazione trasparente*" nella Sezione 11 "*Bandi di gara e contratti*" - *Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici e servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni* - [\*Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile\*](#); contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online che il responsabile del procedimento coincide con l'assuntore finale dell'atto a sensi della L. 241/90;
  - non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 21, c. 41 della L. 190/2012;
10. di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile del Progetto, ai sensi della Legge 241/90, è il Geom. LAVALLE Giancarlo;
11. di TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Dirigente dei servizi finanziari per quanto di competenza;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II  
ING. CLAUDIO DI VENTURA